



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Milano

Cuno J. Tarfusser – sost. proc. gen.
Tel. 02.54333455 Email: cuno.tarfusser@giustizia.it
Via Freguglia, 1 - 20122 Milano

N. /2023 Reg. Gen. Gravami

Milano il 26 Marzo 2023

RICHIESTA DI REVISIONE DEL PROCURATORE GENERALE

- Artt. 629, 630, lett. c) e d) e 632, lett. b), c.p.p. -

AL SIGNOR PRESIDENTE della
CORTE D'APPELLO di

BRESCIA

Il sottoscritto dott. Cuno J. Tarfusser, Sostituto Procuratore Generale, con il presente atto propone Richiesta di Revisione della sentenza di condanna n. 3/2008 Reg Sent., emessa il 26 novembre 2008 e depositata il 24 febbraio 2009 dalla Corte d'Assise di Como, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano con sentenza n. 17/2010 Reg. Sent. del 20 aprile 2010 depositata il 9 luglio 2010 e passata in cosa giudicata il 3 maggio 2011 a seguito del rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione (sentenza n. 556/2011 del 3 maggio 2011), pronunciata a carico di

1. **Olindo ROMANO, nato il 10 febbraio 1962 ad Albaredo di San Marco (SO), e**
2. **Rosa Angela BAZZI, nata il 12 settembre 1963 ad Erba (CO)**

Condannati perché ritenuti, in concorso tra di loro, responsabili di avere l'11 dicembre 2006 commessi i reati di

- Omicidio aggravato di Raffaella CASTAGNA, Paola GALLI, Youssef MARZOUK e di Raffaella CHERUBINI
- Tentato omicidio aggravato in danno di Mario FRIGERIO
- Incendio aggravato
- Tentata distruzione aggravata di cadaveri
- Violazione di domicilio aggravata
- Porto ingiustificato ed aggravato fuori dall'abitazione di armi da punta e da taglio

...e condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni, oltre al risarcimento dei danni alle costituite parti civili e alle sanzioni accessorie come per legge.

-0-0-0-0-0-0-

Prima di entrare nel merito della Richiesta di Revisione, lo scrivente ritiene opportuno indicare alle Signore Consigliere e ai Signori Consiglieri della Corte d'Appello di Brescia, la struttura che ha ritenuto dare alla Richiesta in un'ottica di rendere il più agevole e comprensibile possibile la sua lettura:

1. **La genesi** della Richiesta di Revisione del Procuratore Generale
2. **La base giuridica** dell'istituto della revisione quale mezzo di impugnazione straordinaria alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale delle SS.UU. della Corte di Cassazione
3. **La cronologia dei fatti** limitatamente a quelli strettamente strumentali alla Richiesta di Revisione
4. **Le prove su cui fonda la condanna** e le criticità non rilevate e non valutate dalle sentenze della Corti d'Assise di Como e dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano

- 4.1. **Il riconoscimento** da parte di Mario FRIGERIO di Olindo ROMANO quale suo aggressore
- 4.2. **La macchia di sangue** rinvenuta sul battitacco dell'auto di Olindo ROMANO appartenente in vita a Valeria CHERUBINI
- 4.3. **Le confessioni** di Rosa BAZZI e di Olindo ROMANO
5. **Le "nuove prove"**
 - 5.1. I Consulenti
 - 5.2. Il "**riconoscimento**" di Mario FRIGERIO
 - 5.3. La "**macchia di sangue**" apparentemente rinvenuta sul battitacco dell'auto di Olindo ROMANO
 - 5.4. Le "**confessioni**" rese di Rosa BAZZI e Olindo ROMANO
6. **Considerazioni conclusive** sulle "nuove prove" e sull'impatto che queste hanno rispetto al quadro probatorio su cui fondano le condanne all'ergastolo.
7. **Conclusioni.**

-0-0-0-0-0-0-

1. La genesi della richiesta di revisione del Procuratore Generale

Nell'autunno del 2022 gli avvocati Fabio SCHEMBRI e Paolo SEVESI, entrambi del foro di Milano, chiesero allo scrivente un appuntamento perché volevano sottoporre alla mia attenzione una questione, così la definirono, tanto riservata quanto delicata.

In occasione dell'incontro che non ho avuto difficoltà ad accordare, convinto come sono che è l'Avvocato il naturale interlocutore del Pubblico Ministero, i due professionisti mi esposero che, unitamente ad esperti di diversi settori tecnici e scientifici e nell'ottica di una possibile richiesta di revisione, stavano lavorando all'acquisizione di nuove prove relativamente alla cd "strage di

Erba” avvenuta l’11 dicembre 2006 per la quale sono stati imputati e condannati Olindo ROMANO e Rosa BRAZZI della cui innocenza si sono detti certi.

Sin da questo primo incontro i due professionisti mi hanno evidenziato una serie di quelle che hanno definito “gravi anomalie” che avevano costellato l’indagine su cui hanno focalizzato la loro attenzioni in un’ottica di revisione e quindi di “**nuove prove**”. Queste scaturirebbero dall’analisi tecnico- scientifica mediante l’utilizzo delle più moderne e più sofisticate metodologie e strumentazioni, **(i)** del materiale probatorio già in atti ma mai valutato, **(ii)** di materiale probatorio del tutto nuovo quale emergente dal lavoro dei consulenti, nonché **(iii)** di materiale probatorio giudiziariamente nuovo perché mai acquisito agli atti in quanto ritenuto irrilevante o irricevibile. Il materiale probatorio “nuovo”, così mi hanno assicurato, non solo sarà idoneo a provare l’innocenza dei due condannati, ma getterà una luce completamente diversa sui fatti e su chi e come questi sono stati investigati.

Il motivo per cui i due Avvocati mi hanno chiesto l’incontro e mi hanno esposto quanto accennato, era quello di chiedermi se, quale rappresentante dell’Ufficio della Procura Generale della Repubblica, potevo immaginare di presentare, un ricorso per revisione in base all’art. 632, lett. b), c.p.p. in quanto la richiesta proveniente dall’Autorità Giudiziaria requirente, avrebbe certamente una particolare peso e credibilità.

A questa prospettazione ed a conclusione dell’incontro (cui, a distanza di settimane, ne sono seguiti altri perlopiù di aggiornamento sullo stato dell’arte delle Consulenze e sulla tempistica) mi sono limitato ad osservare come io abbia sempre interpretato il mio ruolo di Pubblico Ministero alla stregua di organo della giurisdizione **pubblico** e, soprattutto, **imparziale**, di un organo che, per dirlo con l’art. 73 dell’Ordinamento Giudiziario, “*veglia alla osservanza delle leggi*”, ovvero ancora di un organo obbligato a svolgere anche “*accertamenti su*

fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”, come recita il troppo spesso dimenticato art. 358 c.p.p.

Quindi, così ho concluso l’incontro, se a seguito dello studio degli atti e delle “nuove prove” che mi saranno sottoposte, mi convincerò che vi sono spazi per una richiesta di revisione nell’interpretazione che di questo mezzo di impugnazione straordinaria ne ha dato la giurisprudenza, soprattutto nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella n. 624 del 2001, mi determinerò seguendo la linea di condotta delineata, senza condizionamenti ed in piena autonomia e indipendenza.

In attesa che gli avvocati Fabio SCHEMBRI e Paolo SEVESI mi sottoponessero queste “prove nuove”, ho iniziato a documentarmi, leggendo atti giudiziari ma anche leggendo e visionando ogni possibile fonte aperta, su quella che nell’immaginario pubblico è passata come la “Strage di Erba”.

Successivamente, in data 14 febbraio 2023, i due professionisti hanno sottoposto alla mia attenzione, nella loro versione sostanzialmente definitiva, le “**nuove prove**” consistenti in

- (i) **Due corpose Consulenze Tecniche multidisciplinari** alla cui stesura hanno contribuito diversi accademici, tutti luminari della rispettiva materia tecnica e scientifica, le quali, alla luce delle più moderne e recenti tecniche e metodologie, comunque successive alla fine della prima decade del secolo, e quindi dei fatti oggetto del processo, hanno analizzato le due prove dichiarative, ovvero il **riconoscimento** del FRIGERIO e le **confessioni** dei due condannati)
- (ii) **Una Consulenza Tecnica biologico-genetica forense** che, ad oltre 16 anni di distanza, ha riesaminato e rivalutato alla luce dell’enorme sviluppo tecnologico e metodologico che ha avuto la materia in questi anni, la tecnologia e la metodologia utilizzata allora per il repertamento

e la documentazione della terza prova, la **macchia di sangue** rinvenuta sul battitacco della macchina del ROMANO.

Ebbene, se già dopo lo studio del caso molto più di solo qualche perplessità mi era sorta, l'analisi di queste "nuove prove" da sole, ma soprattutto inserite nel tessuto probatorio complessivo, sin dall'origine infarcito di criticità di cui dirò, mi hanno convinto che esse dimostrano come la responsabilità dei due condannati sia tutt'altro che accertata **"al di là di ogni ragionevole dubbio"**¹ che solo giustifica una condanna e, di conseguenza, mi sono determinato definitivamente a proporre la presente Richiesta di Revisione.

In questa Richiesta di Revisione mi limiterò a sottoporre all'attenzione della Corte una, il più possibile, schematica rappresentazione delle prove su cui fonda la condanna indicandone le criticità ontologiche mai valutate, per poi inserirvi le "prove nuove" evidenziando come queste vadano ad annullare il valore e la forza probatoria delle prime collocandole molto al di qua di ogni ragionevole dubbio, lasciando al giudizio rescissorio, laddove auspicabilmente instaurato, ogni ulteriore valutazione delle numerose e gravi criticità che hanno

¹ Il concetto dell' **"al di là di ogni ragionevole dubbio"**, mutuato dalla cultura giudiziaria anglosassone, lo si trova ormai in gran parte delle sentenze. Esso però sembra essere più una clausola di stile, di una sorta di assicurazione del giudice al lettore di avere ben ponderato il caso sottoposto alla sua attenzione piuttosto, che espressione di una vera e propria presa di coscienza del suo reale significato e della ragione della sua introduzione nel nostro sistema processuale solo nel 2006 che è quella di limitare la "libertà" del libero convincimento del giudice, privilegiando i fatti alle convinzioni, l'elemento oggettivo a quello soggettivo e verificando la ragionevole plausibilità di possibili alternative. Per contro il concetto del *"beyond reasonable doubt"* risale al 700 quando venne introdotto nel sistema del *common law*, per contrastare la tendenza delle giurie di allora ad assolvere gli imputati anche in presenza di un dubbio anche minimo per la paura che i giurati, cittadini dell'impero, avevano che la vendetta divina si abbattesse su di essi e sulle loro famiglie se avessero condannato un accusato a fronte anche di, appunto, un minimo dubbio. Con l'introduzione del *reasonable doubt* il livello di valutazione della prova, la linea di demarcazione tra assoluzione e condanna, si era quindi abbassata: non più il dubbio, qualsiasi dubbio ma il ragionevole dubbio. L'esatto contrario, quindi, della recente introduzione nel nostro sistema processuale del **"al di là di ogni ragionevole dubbio"** che questa soglia di valutazione della prova l'ha alzata nell'intento di incidere in termini restrittivi sul concetto di libero convincimento del giudice rendendolo meno libero, più ancorato ai fatti lo *standard of proof*.

costellato l'intera indagine, le quali soprattutto alla luce dei profili di "novità" insite nelle "nuove prove" gettano una luce di più di qualche ragionevole sospetto su come queste indagini sono state condotte.

A tale ultimo proposito rappresento come la Richiesta viene proposta in relazione a due delle quattro ipotesi previste dall'art. 630 c.p.p. e precisamente quella prevista dalla lettera c), ovvero la scoperta di "**nuove prove**" successivamente alla condanna **tale da dimostrare che i condannati debbano essere prosciolti a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.** e quella, in parte discendente quale conseguenza delle "nuove prove", di cui alla lettera d), ovvero la **dimostrazione che la condanna venne pronunciata in conseguenza anche di falsità in atti o in giudizio.**

2. La base giuridica dell'istituto della revisione quale mezzo di impugnazione straordinaria alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale delle SS.UU. della Corte di Cassazione.

Prima di addentrarmi nel merito, ritengo opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale dell'istituto della revisione che negli anni ha avuto uno sviluppo soprattutto interpretativo non sempre lineare.

E' fuori di dubbio che l'istituto della Revisione quale mezzo di impugnazione straordinario e, nell'ambito di esso, il concetto di "nuova prova" quale presupposto per cui più spesso la revisione è stata richiesta, sono da sempre molto controversi. Lo testimoniano le numerose sentenze della Corte di Cassazione che in punto di ammissibilità, con particolare riferimento alle "nuove prove", hanno deciso in modo spesso antitetico - ora in senso restrittivo, ora in senso di apertura - tanto che nel 2001 la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*per la speciale importanza delle questioni e per comporre il contrasto giurisprudenziale in merito alla nozione di*

prova nuova ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione", come recita a pagina 25 la sentenza n. 624 del 26 settembre 2001.

Al di là della specifica questione relativa al concetto di "prova nuova" su cui si è espressa con chiarezza, questa sentenza ha il grande merito di avere affrontato l'istituto delle revisione in modo olistico, offrendone una dettagliata esegesi storico giuridica, illustrandone lo sviluppo normativo e giurisprudenziale nel passaggio dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988, radicando la sua stessa ragion d'essere nell'articolo 24, comma 4, della Costituzione che, riconoscendo la possibilità dell'errore giudiziario, rinvia alla legge ordinaria per determinare *"le condizioni e i modi per la [loro] riparazione"*.

In termini di principi generali la Corte Suprema nella sua massima composizione ci insegna innanzitutto che la revisione è uno strumento straordinario di impugnazione, che mira *"a tutelare, non solo l'interesse del singolo ma pure quello generale della riparazione di eventuali errori giudiziari, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato."* (pagg. 37 e 38). Più avanti riprende nuovamente il concetto del *"conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di natura sostanziale"*, tra la verità giudiziaria cristallizzata nel giudicato e la verità reale, affermando che *"rispetto alla regola dell'intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del 'favor innocentiae', da cui deriva il corollario che non vale invocare alcuna esigenza nessuna pratica [...] per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazione ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna. Di qui il richiamo, quanto mai significativo, alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione che [...] riflette il*

principio di giustizia sostanziale rispondente alla 'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o estinta, la tutela dell'innocente. Nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità'". Poco dopo ripete ancora come la precipua funzione della revisione risieda "nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale: così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo quanto piuttosto all'interesse pubblico e superiore della riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale." (pag. 51)

Così delineati i principi, costituzionalmente orientati, su cui poggia l'istituto della revisione e che la stessa sentenza in più parti sintetizza con i termini, di volta in volta, del "*favor revisionis*", del "*favor impugnationis*" e del "*favor innocentiae*", è ora necessario individuare gli ulteriori insegnamenti della Corte di Cassazione in materia di revisione, rilevanti anche per il caso in esame.

In materia di ammissibilità della richiesta di revisione le Sezioni Unite insegnano che sotto il profilo processuale "*non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria [...] perché [...] la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e seguenti segnala una progressione che [...] implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione 'stricto sensu' inteso, il segmento cruciale della procedura"*. (pag. 27). Quindi, a seguito di un *summatim cognoscere* della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge e senza che a questo sommario giudizio di ammissibilità partecipino le parti, il presidente della Corte emette il decreto di citazione a giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 636 e 601 c.p.p.

L'inammissibilità del giudizio di Revisione può quindi essere pronunciato in due momenti del procedimento:

- All'esito del *summatim cognoscere* laddove la richiesta sia stata presentata fuori dai casi previsti dalla legge o appaia manifestamente infondata, oppure
- All'esito del procedimento rescissorio nel caso in cui, all'esito dello stesso, le prove a sostegno della richiesta non reggessero al vaglio della "novità".

Quindi, per dirlo con la Corte, *"l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'istaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636. E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione – che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio – dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituito dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove" al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto"*.

L'argomento è poi ripreso ancora al paragrafo 15.1 della sentenza.

In materia di "nuove prove", dopo avere condotto una approfondita analisi della contrastante giurisprudenza susseguitasi sul punto negli anni, anche sotto la vigenza del codice del 1930, **le Sezioni Unite** hanno richiamato *"nella loro pressoché integrale valenza interpretativa, i rilievi avanzati in proposito dalla linea maggiormente 'permissiva', la quale è in grado di rilevare l'esistenza di un assetto ermeneutico, talora esplicitamente, talora solo implicitamente, incentrato su valori di ordine costituzionale. Ne consegue che il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico"* (pagg. 77 e 78). Prosegue poi la sentenza dilungandosi sull'analisi dei due profili che, in estrema sintesi, si

sostanziano, il profilo strutturale nel *“rapporto di complementarità tra la prova nuova e la prova già valutata, tanto che se la prova non sia stata valutata dal giudice deve essere qualificata, per ciò solo, nuova”* e che è proprio *“la mancata valutazione della prova (acquisita e a fortiori non acquisita) [che] costituisce il limite di ammissibilità del giudizio di revisione”*; il profilo teleologico, per cui sono prova nuova *“tutti gli strumenti volti ad infrangere le capacità di resistenza del giudicato”* (pag. 80).

Anche in relazione ad una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti in sede di giudizio di cognizione attraverso perizia o consulenze tecniche – di grande rilievo nel presente caso - la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalle SS.UU. (pag. 75) ha ritenuto ammissibile la richiesta di revisione, *“oltre che nel caso di nuove emergenze di fatto sull’oggetto dell’indagine peritale, pure quando l’accertamento sia fondato su nuove metodologie tecniche e scientifiche”*, per arrivare a *“sancire il principio, sempre sulla premessa insita nei limiti assegnati alla deliberazione di ammissibilità del giudizio di revisione, che la detta valutazione è riferibile anche ad elementi di prova, rilevandone solo l’esistenza e la persuasività e non il procedimento e le forme della loro avvenuta acquisizione”*.

Infine, in relazione all’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 630 c.p.p., le SS.UU. affermano come seppure la previsione *“legittima la richiesta di revisione solo nell’ipotesi di accertamento con efficacia di giudicato del fatto del terzo costituente reato, non preclude al giudice della revisione – con singolare ma inevitabile interferenza con la previsione di cui all’art. 630, lettera c – di deliberare incidentalmente, sia in sede di ammissibilità della prova sia in sede di giudizio rescissorio, in ordine alla mera ipotizzabilità della sussistenza di elementi per procedere nei confronti del terzo autore del falso giudiziale (o di altro reato), pur rimanendo un simile assetto accusatorio tutto intrinseco alla sentenza di revisione.”* (pag. 59)

Purtroppo non sempre le Corti di merito, adite con richieste di revisione, si sono attenute agli insegnamenti di apertura tanto ragionata quanto ben delineata e motivata dalle SS.UU.

Paradigmatica a questo riguardo è l'ordinanza della Corte d'Appello di Potenza del 21 ottobre 2015 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Angelo MASSARO, condannato per il reato di omicidio.

La declaratoria di inammissibilità è stata impugnata per cassazione ed è stata accolta dalla Corte di Cassazione che ha rinviato per nuovo esame della richiesta di revisione ad altra Corte d'Appello.

Nell'accogliere l'impugnazione la Corte di Cassazione ha ribadito la propria ormai ben definita e consolidata giurisprudenza riaffermando, una volta di più, che per "prova nuova" debba intendersi, non solo quella sopravvenuta o scoperta solo successivamente alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quella preesistente ma non acquisita nel corso del giudizio, così come quella che, seppur acquisita e quindi in atti, non è stata valutata, nemmeno implicitamente (nel caso di specie si era trattato di un'intercettazione telefonica in atti ma male interpretata).

Seguendo questi insegnamento la Corte d'Appello di Catanzaro, in sede di giudizio rescissorio di rinvio, ha assolto con sentenza del 22 febbraio 2017 il MASSARO "per non avere commesso il fatto".

... dopo 21 anni di reclusione, tre dei quali trascorsi per il solo giudizio di revisione.

3. La cronologia dei fatti limitatamente a quelli strettamente strumentali alla Richiesta di Revisione

Così delineato, seguendo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, l'istituto della Revisione, è ora necessario entrare *in medias res* ripercorrendo cronologicamente per sommi capi e nei ristretti limiti in cui questi sono strumentali alla Richiesta di Revisione, i fatti oggetto dei processi che hanno portato alla condanna dei coniugi Olindo ROMANO e Rosa BAZZI.

- La sera dell'11 dicembre 2006 la cittadina di Erba (CO) viene sconvolta da un fatto di inaudita gravità e ferocia. Tra le ore 20.00 e le 20.22 vengono uccise in rapidissima sequenza tre donne, un bambino e ferito gravemente un uomo.
- I delitti vengono commessi con armi da punta e corpi contundenti che mai verranno ritrovati.
- Nella quasi immediatezza i Carabinieri della Stazione di Erba, intervenuti per primi sul posto con il Comandante di lungo corso Luciano GALLORINI, indirizzano le indagini verso i coniugi ROMANO/BAZZI, abitanti nella medesima Corte condominiale delle vittime con cui avevano delle controversie di vicinato.
- Sul luogo della mattanza vengono svolti nell'immediatezza e, dopo che le attività di soccorso urgente (ferito in ospedale e incendio spento) erano concluse, le prime indagini in una, facilmente immaginabile e comprensibile, confusione.
- Unico testimone era l'uomo gravemente ferito (FRIGERIO), marito di una delle tre donne uccise che, portato immediatamente ed in pericolo di vita in ospedale, che viene sentito dal P.M. non appena questo è stato possibile e permesso dai sanitari, ovvero il 15 dicembre 2006; in quella prima occasione egli descrive al P.M. il suo aggressore come un uomo che così descrive: *"corporatura robusta, tanti capelli corti neri, carnagione*

olivastra, occhi scuri, senza baffi, era vestito di scuro ma non so precisare il colore. ...non era qui del posto ... “.

- Anche i coniugi ROMANO/BAZZI, quali vicini di casa, vengono sentiti ripetutamente, dapprima come persone informate sui fatti (il 12 e il 20 dicembre), successivamente, a seguito del loro fermo avvenuto l'8 gennaio 2007, come indagati. In tutte queste occasioni si dichiarano innocenti.
- Alle ore 23.00 del 26 dicembre 2006 un Carabiniere del RONO CC di Como, in sede di accertamenti scientifici volti al rinvenimento di tracce nella vettura di e in uso a Olindo ROMANO, attesta di avere rinvenuto e repertato sul battitacco, lato guidatore, una macchia di sangue che le successive analisi attribuiranno ad una delle donne uccise, la signora Valeria CHERUBINI, moglie del sopravvissuto Mario FRIGERIO;
- Il 10 gennaio 2007, nel corso di un ulteriore interrogatorio i coniugi ROMANO/BAZZI rendono confessione dichiarandosi responsabili della mattanza dell'11 dicembre 2006
- Il FRIGERIO, variamente sentito in ospedale da PPMM, polizia giudiziaria, difensore e dai figli (otto volte tra il 15 e il 26 dicembre 2006) ha parlato sempre di e descritto uno sconosciuto quale suo aggressore, mentre a partire dal 2 gennaio 2007 lo indica nella persona di Olindo ROMANO, suo vicino di casa.
- Nel corso di tutto questo periodo - anche a riprova del fatto che quella dei coniugi ROMANO era l'unica pista seguita dagli investigatori sin dall'inizio - la vettura del ROMANO, l'abitazione dei coniugi ROMANO/BAZZI e la stanza dell'ospedale del FRIGERIO erano state sottoposte a intercettazione ambientale.

4. Le prove su cui fonda la condanna e le criticità investigative non rilevate e non valutate nelle sentenze delle Corti di merito.

E' pacifico che **sono tre, solo tre, le prove** che inchiodano (*rectius*: inchioderebbero) i coniugi ROMANO/BAZZI al punto tale che stanno scontando la pena dell'ergastolo.

Oggetto della presente Richiesta sono, quindi, esclusivamente queste tre prove². In questo capitolo verranno sottoposte ad analisi critica mettendo in evidenza di quanto, pur già in atti, non è stato valutato dalle sentenze di merito. Nel capitolo successivo verranno discusse anche alla luce delle novità che emergono dalle "nuove prove".

Le tre prove sono:

1. Le **confessioni** rese da Olindo ROMANO e da Rosa BAZZI (pagg. 47 – 87 C.Ass., 37 - 66 C.Ass.App.)
2. Una **macchia di sangue** appartenuto in vita a Valeria CHERUBINI, moglie di Mario FRIGERIO, rinvenuta sul battitacco della SEAT AROSA (pagg. 166 – 184, C.Ass. e 73-77 C.Ass.App.)
3. Il **riconoscimento** di Olindo ROMANO quale suo aggressore da parte di Mario FRIGERIO, unico sopravvissuto alla mattanza (pagg. 184 – 202, C.Ass. e 77 - 79 C.Ass.App.)

Che siano queste **tre, e solo queste tre**, le prove a carico dei due condannati emerge in modo chiaro dalla lettura delle sentenze di merito che si dilungano nelle rispettive motivazioni, alla cui lettura mi limito a rinviare per non appesantire la presente richiesta.

² Questa Richiesta, quindi, non si occuperà in alcun modo delle altre, tanto numerose quanto inquietanti questioni, domande problematiche, azioni ed omissioni di cui questa indagine è costellata che, laddove non del tutto ignorate, non sono mai state approfondite come avrebbero dovuto essere. Il riferimento è, a mero titolo di esempio, al mancato perseguimento anche di altre piste investigative; alle mai spiegate lacune di giorni, nelle intercettazioni sia ambientali che telefoniche; al mancato esame di possibili testi oculari, alla distruzione di reperti in violazione di un ordine mantenimento, ecc.

A questo proposito però, devo da subito evidenziare un fatto di grande importanza, mai sollevato e mai valutato, che innegabilmente ha avuto una pesante ricaduta distorsiva sull'intero percorso valutativo delle prove in sede processuale:

Entrambe le sentenze di merito trattano però delle tre prove, non nell'ordine cronologico in cui sono state "accertate". Entrambe, infatti, trattano e analizzano per prime le **confessioni** rese dai due imputati per poi affrontare, nell'ordine, la **macchia di sangue** ed il **riconoscimento**, la Corte di primo grado, il **riconoscimento** e la **macchia di sangue**, la Corte di secondo grado. Un po' come se queste due prove fossero il corollario che confermano la "prova regina" rappresentata dalle confessioni.

A riprova di questa affermazione basta dare uno sguardo allo spazio che nelle sentenze viene dedicato alle tre prove: 70 pagine complessive alle confessioni, 23 al riconoscimento e 21 alla macchia di sangue.

Questa circostanza può sembrare essere di poco conto o addirittura irrilevante ma, come anticipato, non lo è affatto se solo si considera come il **riconoscimento** si sia realizzato in una progressione temporale tra il 15 dicembre e il 2 gennaio e come la "scoperta" della **traccia di sangue** sia avvenuta tra il 26 dicembre 2006 quando è stata reperita e il 2 gennaio 2007 quando è stata attribuita a Valeria CHERUBINI. Entrambe queste prove sono, quindi, non solo cronologicamente antecedenti alle due confessioni del 10 gennaio 2007 ma, prima ancora, determinanti per l'emissione del provvedimento di fermo l'8 gennaio 2007 a carico dei due indagati.

Ma vi è di più!

Una volta sottoposti a fermo, queste due, all'epoca, "fonti di prova" sono state pesantemente utilizzate dagli inquirenti, nella loro versione originaria³, come grimaldelli per "convincere" i fermati a confessare.

Nel corso del dibattimento però queste due fonti di prove non hanno più avuto alcun ruolo essendo state sostituite dalle trascrizioni delle registrazioni audio pluri-periziate per quanto concerne il **riconoscimento** e per la **macchia di sangue** dalla seguente acritica equazione: macchia di sangue della CHERUBINI sul battitacco uguale a prova di colpevolezza.

Prima di passare, quindi, ad illustrare brevemente le "prove nuove" che giustificano e che sostengono la presente Richiesta e, soprattutto, che hanno determinato lo scrivente Procuratore Generale a proporla, non si possono non esprimere con il distacco dato dal tempo trascorso e quindi *frigido pacatoque animo*, alcune valutazioni e svolgere delle osservazioni circa le modalità ed il contesto in cui le tre prove, **riconoscimento** e **macchia di sangue**, prima e le **confessioni**, successivamente, sono maturate.

Un contesto che definire "malato" è fare esercizio di eufemismo.

Si tratta di considerazioni e di osservazioni che, se approfondite e valutate, avrebbero già sin dal giudizio di primo grado potuto portare ad un diverso esito processuale, ma che oggi probabilmente da sole non avrebbero la forza necessaria per infrangere il giudicato. Esse però sono in grado di tracciare un netto punto di partenza, la base, su cui si innestano gli accertamenti tecnico-scientifici che attraverso tecniche e metodologie nuove e più sofisticate valutate unitamente agli elementi già in atti, valutati e non valutati, dimostrano che gli imputati devono essere prosciolti "a norma degli artt. 529, 530 o 531" come recita l'art. 631 c.p.p.

³ Verbali riassuntivi per FRIGERIO e relazione preliminare del CT dott. PREVIDERE' per la macchia di sangue

Invertendo, quindi, rispetto alle sentenze e ristabilendo l'ordine cronologico dell'assunzione delle prove per come sono state assunte, non posso non partire dal

4.1. "Riconoscimento" di Mario FRIGERIO.

Mario FRIGERIO non è solo l'unico "sopravvissuto", seppur gravemente ferito, alla tragedia consumatasi la sera dell'11 dicembre 2006, ma ne è soprattutto l'unico testimone, seppure solo per qualche frazione di secondo. Ovvio, quindi come FRIGERIO sia persona di fondamentale importanza per gli inquirenti perché è l'unica persona che potrebbe essere in grado di dare indicazioni sull'aggressore o sugli aggressori.

Di conseguenza, non appena i sanitari del reparto di rianimazione in cui è ricoverato hanno dato il "via libera", un P.M. si reca nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Sant'Anna di Como per esaminare e prendere a verbale le prime dichiarazioni del FRIGERIO. Questo avviene a meno di quattro giorni - circa 86 ore - dai fatti, ovvero **alle ore 10.30 del 15 dicembre 2006**.

Per meglio poter fare qualche successiva riflessione su quanto dichiarato dal FRIGERIO e verbalizzato dal P.M. precedente, è utile trascrivere *verbatim* queste primissime dichiarazioni raccolte nel verbale di sommarie informazioni:

"Erano circa le 8 della sera, stavo guardando la T.V. mentre mia moglie voleva uscire per portare fuori il cane. Abbiamo udito delle grida provenire dall'appartamento del piano inferiore e ho consigliato a mia moglie di attendere circa 10 minuti per uscire; questo perché le liti al piano di sotto erano frequenti. Poi mia moglie è uscita col cane. Al suo rientro mi ha detto che c'era del fumo nello appartamento di sotto. Allora sono sceso anch'io, ho visto la porta socchiusa dell'appartamento della Castagna. Quell'uomo ha estratto un coltello e mi ha tagliato la gola, poi ho perso conoscenza.

Posso descrivere l'uomo come segue: corporatura robusta, tanti capelli corti neri, carnagione olivastria, occhi scuri, senza baffi, era vestito di scuro, ma non so precisare il colore. La luce delle scale, che è a tempo, si è spenta e ciò non mi ha consentito di reagire prontamente all'aggressore il quale aveva una forza brutta. Mentre venivo aggredito sentivo le urla di mia moglie, pertanto penso che vi fosse almeno un altro aggressore. Gli aggressori ci hanno trattato come capre. Non so che lingua parlassero, perché non li ho sentiti parlare."

Dopo la chiusura del verbale il P.M. *"dà atto che il Frigerio ha altresì dichiarato che l'appartamento dei Castagna era frequentemente frequentato da extracomunitari di cultura araba"*.

Perché è utile trascrivere letteralmente il verbale?

Perché si può apprezzare come:

- (i)** Il ricordo appare essere abbastanza chiaro e lineare. Si tratta delle prime dichiarazioni del FRIGERIO, non ancora "inquisite" da terze fonti in cui fornisce informazioni, sino a quel momento non note, soprattutto del perché e come lui e sua moglie si siano venuti a trovare davanti a casa Castagna e della sequenza in cui ciò è avvenuto;
- (ii)** A verbale non vi sia alcun riferimento, nemmeno lontanamente, ad OLINDO che, se fosse stato anche solo e vagamente adombrato, non v'è dubbio che il P.M. lo avrebbe immediatamente colto, avrebbe insistito sul punto e lo avrebbe riportato nel verbale essendo la testimonianza sulla persona dell'aggressore la primaria e più urgente esigenza degli inquirenti, la ragione stessa dell'esame;
- (iii)** Non solo il FRIGERIO non fa alcun nome o riferimento al ROMANO, ma come fornisca una descrizione dell'aggressore riconducibile all'ipotesi che l'aggressore potessero essere extracomunitari di provenienza araba. Tre sono i riferimenti in tal senso: (i) pelle olivastria,

(ii) tagliato la gola come alle capre, (iii) appartamento frequentato da extracomunitari di cultura araba.

Ad ulteriore e finale riprova - questa sì "al di là di ogni ragionevole dubbio" - che il FRIGERIO il 15 dicembre 2006 non avesse fatto alcun riferimento, nemmeno lontanamente, ad OLINDO e che il P.M. non abbia percepito alcunché in questa direzione, è il fatto che nei ben undici giorni successivi, nessun Pubblico Ministero si sia recato dal FRIGERIO per "approfondire" il riferimento ad "Olindo".

Quindi, di fronte ad un verbale riassuntivo che non fa alcun cenno ad OLINDO, di fronte ad un P.M. che non sente una parola che si avvicina alla parola OLINDO e di fronte ad una descrizione di un aggressore che non ha le sembianze di OLINDO, risulta davvero difficile comprendere come la Corte di primo grado possa avere sentito nella registrazione audio⁴, le parole "...per me è stato Olindo" (pag. 196).

-0-0-0-0-0-

Il "riconoscimento" da parte di FRIGERIO di Olindo quale suo aggressore è però un riconoscimento a tappe. La seconda tappa di questo "crescendo ricognitivo" si svolge il **20 dicembre 2006**, cinque giorni dopo la prima.

Il riferimento è ad un "incontro" che avviene tra le 12.51 e le 14.03 del 20 dicembre 2006, anch'esso nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Sant'Anna di Como dove il FRIGERIO era ricoverato.

Di questo "incontro" viene redatto un atto definito "annotazione di servizio" a firma del Lgt. Luciano GALLORINI.

Questa "annotazione di servizio" è costellata di varie stranezze:

⁴ A questo riguardo è utile ricordare come la stanza di ospedale del FRIGERIO era sottoposta ad intercettazione ambientale.

Innanzitutto non è dato sapere se e da chi questo atto sia stato delegato.

Vi è poi lo scopo dichiarato di voler *“acquisire notizie utili circa gli avvenimenti che lo coinvolsero nella data del fatto. In particolare, le stesse tenderanno in modo specifico, a ricostruire l'accaduto, ad accertare la proprietà di alcuni reperti rinvenuti sul pianerottolo a giustificare o meno alcune indagini di P.G. in corso”* come si legge nell'intestazione, salvo poi, dopo una prima domanda, tanto assurda quanto inutile su come fosse vestito, abbandonare lo scopo dichiarato e virare a domande su Olindo ROMANO quale, *“se conoscesse ROMANO Olindo”*, ottenendo riposta ovviamente affermativa visto che abitavano nella stessa casa, e *“se potesse escludere che il suo aggressore fosse ROMANO Olindo”* cosa che, stando all'annotazione di servizio dell' *“incontro”*, il FRIGERIO non poteva escludere. Salvo più avanti annotare la descrizione fatta dal FRIGERIO di un aggressore dal *“viso grosso, capelli rasati corti di colore nero, occhi nocciola, non aveva barba, non aveva baffi”*, e più avanti che *“non era nero né bianco”* che *“aveva la carnagione olivastra”* e che *“aveva molti capelli che portava tirati giù in avanti”*.

Sempre stando all'annotazione, sarebbe stato poi lo stesso FRIGERIO - evidentemente roso dalla curiosità - a chiedere *“agli ufficiali di P.G. presenti perché avessero chiesto dell'OLINDO”* ottenendo quale risposta per *“capire se lo conoscesse”* con il FRIGERIO che, piangendo, avrebbe detto che *“il suo assassino poteva essere l'OLINDO”*.

Immediatamente dopo questo scoop questo *“incontro”* si conclude *“poiché non si volevano inficiare successivi atti che potevano essere fatti eventualmente il Pubblico Ministero, si terminava il colloquio.”*

Ma come? Al momento topico, centrale, nevralgico, cruciale dell'*“incontro”*, al momento della sua stessa ragione d'essere, al momento in cui l'indagine sembrava essere ad una svolta, *“si termina il colloquio”*?

Perché? Per non inficiare eventuali successivi atti, si sostiene. Ma quali mai, posto che FRIGERIO non era certo persona indagabile! O perché *“in quel momento giungeva anche l'avvocato GABRIELLI, difensore della famiglia FRIGERIO”*?

Ma vi è di più!

Si tratta di un dato solo in apparenza poco importante tanto che non è stato rilevato da alcuno, sicuramente mai valutato dalle Corti di merito, ma che rende questa “annotazione di servizio” ancora più equivoca: è firmata dal solo Luogotenente GALLORINI.

- Perché non anche dal Capitano BEVERONI e dal Tenente GARGINI, che, stando all'intestazione hanno partecipato all' "incontro".
- Vi hanno partecipato davvero?
- Vi hanno partecipato ma non hanno sentito?
- Non hanno sentito perché non è stato detto ciò che è stato scritto?
- Non hanno condiviso?
- Perché i due Ufficiali non sono inseriti nella lista testa dei PP.MM.?
- Perché la Corte d'Assise non ha ritenuto di ammetterli a deporre?

Oppure, ipotesi forse più verosimile, non volevano essere chiamati a testimoniare ed in quella sede affermare il falso come invece ha fatto il Luogotenente GALLORINI il quale, avanti la Corte d'Assise di Como ha candidamente, e contrariamente alla verità, affermato testualmente a verbale: *“No, lui indicava una persona ... perché io ... tra l'altro non ha mai indicato il nome di Olindo ... Anche perché io non gliel'ho mai chiesto”*?

Tutte domande che mai sono state sollevate nonostante si tratti di un fatto assolutamente centrale e determinante nell'ambito della prima prova, quella del “**riconoscimento**” da parte del FRIGERIO.

Per di più, come vedremo, non è l'unico atto di polizia giudiziaria che definire "strano" non coglie l'essenza tanto che è da valutare nell'ottica della falsità in atti cui alla lettera d) dell'art. 630 c.p.p.

-0-0-0-0-0-0-

Certo è che in questo che ho chiamato "crescendo ricognitivo", nemmeno dopo il "*poteva essere l'OLINDO*", sentito dal solo GALLORINI, si assiste ad un'accelerazione investigativa.

Infatti, la terza tappa si volge ulteriori sei giorni dopo, il **26 dicembre 2006**, quando due PP.MM. si recano in Ospedale per sentire il FRIGERIO a sommarie informazioni di cui redigono verbale riassuntivo.

Ebbene, di questa audizione basta qui dire che quanto riportato nel verbale riassuntivo redatto "*a stesura differita, presso gli uffici della Procura della Repubblica, immediatamente dopo il suo compimento*" nulla, ma proprio nulla, ha a che fare con la trascrizione che forma oggetto di una delle "nuove prove" cui sin d'ora si fa rinvio (**Consulenza "riconoscimento Frigerio" relazione e allegato 11**). Contrariamente a quanto riportato nel verbale riassuntivo⁵ il FRIGERIO non fa mai il nome di OLINDO. Sono piuttosto gli interroganti, forse indotti dalla "annotazione di servizio" di GALLORINI a parlare e a chiedere ripetutamente di OLINDO al FRIGERIO.

-0-0-0-0-0-0-

All'esito di questa prima fase ricognitiva deve ancora una volta essere evidenziata l'enorme importanza di considerare – cosa non fatta dalle Corti di

⁵ "La persona che ho visto in faccia era una persona a me nota. Si tratta del mio vicino di casa di nome OLINDO. Io l'ho riconosciuto subito ma poi ho rimosso la cosa perché non ci volevo crederci e volevo cancellare tutto"; ed ancora "Se non avessi riconosciuto L'OLINDO non mi sarei avvicinato alla porta. Ricordo di essermi chiesto cosa ci faceva l'OLINDO lì in quel casino", ed ancora "Ho visto la persona che ho riconosciuto come il mio vicino di casa OLINDO per pochi secondi ma da vicino", ed ancora "Non ho detto subito di avere riconosciuto l'OLINDO non perché volessi coprirlo, ma perché stentavo a credere che potesse avere fatto una cosa del genere"

merito - la profonda, insanabile discrasia tra i verbali riassuntivi/annotazione di servizio, da un lato, e le trascrizione delle registrazioni, dall'altro, e il fatto che il provvedimento di fermo dei due allora indagati e le contestazioni loro fatte negli interrogatori si sono basati esclusivamente sui primi e mai sulle seconde che acquisteranno rilievo solo nel dibattimento.

A conclusione di questo capitolo riguardante la prima delle tre prove, ovvero il "riconoscimento" da parte del FRIGERIO di Olindo ROMANO quale suo aggressore, non si può non rilevare come questo riconoscimento abbia avuto una genesi tortuosa, sia inficiato da evidenti e gravi elementi di criticità che lo rendono estremamente dubbio ma, soprattutto, che si fonda su elementi che pur essendo in atti, mai sono stati scrutinati e valutati dalle Corti di merito.

4.2. La macchia di sangue sul battitacco.

Il secondo elemento che ha portato al fermo dei coniugi è la macchia di sangue rinvenuta sul battitacco dell'autovettura Seat Arosa di proprietà ed in uso al ROMANO. Il rinvenimento di questa traccia ha, sia detto sin d'ora, una genesi non meno "strana", anzi!

La vettura del ROMANO viene ispezionata ben due volte.

Una prima volta nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri⁶ della Stazione di Erba (il 12 dicembre 2006 alle ore 14.21) quando procedono alla sua perquisizione. In quell'occasione i Carabinieri non trovano alcuna traccia ematica sul battitacco, lato guidatore, della vettura. Ciò nonostante che, come emerge dalla relazione del PREVIDERE' che la analizzerà, la traccia ematica sia di circa 2 cm quadrati (cm 2x1) e quindi ben visibile. Ma anche ammesso che la traccia ci fosse e semplicemente non fosse stata vista in quell'occasione

⁶ Su chi abbia effettuato e su come sia stata effettuata questa ispezione della vettura non vi è alcuna certezza, tanto che la stessa Corte di Cassazione ha definito "discutibile" (pag. 47) l'insolita prassi per cui chi ha partecipato al compimento dell'atto e chi ha redatto e firmato il relativo verbale, non coincidono.

dai Militari dell'Arma, è davvero difficile pensare che nei 15 giorni successivi non fosse stata vista dal ROMANO e da questi eliminata, soprattutto se colpevole.

La seconda ispezione viene eseguita alle ore 23.00 (!) del 26 dicembre 2006, questa volta ad opera dei Carabinieri, anzi dal solo Brigadiere FADDA, del Nucleo Operativo di Como.

Stando al verbale è presente anche Olindo ROMANO che era sempre rimasto in possesso della macchina e che l'ha condotta dai Carabinieri per questa seconda ispezione.

Se queste sono le premesse, non ci si può non fare alcune domande e alcune riflessioni che nessuno, nemmeno le sentenze, si è fatto:

Quale mai può essere l'urgenza di svolgere un atto denominato "*accertamento tecnico d'urgenza*" alle ore 23.00 a distanza di 15 giorni dai fatti investigati? Non solo per il tempo trascorso e per l'orario notturno, ma anche perché il relativo verbale viene redatto, non nell'immediatezza come l'urgenza unito al "successo" investigativo avrebbero imposto, nemmeno il giorno seguente, ma solamente alle ore 11.00 del 28 dicembre, ovvero 36 ore dopo.

Ma non è tutto quanto a stranezze dell'atto. Il verbale solo apparentemente redatto dal Brig. FADDA perché da lui non sottoscritto, così come non è sottoscritto dal ROMANO, pur essendo l'accertamento risultato positivo.

Ancora, a proposito di quella che gli anglosassoni chiamano *chain of custody*⁷, dove sono le foto delle tracce, dei reperti, come è giunto a Pavia il reperto?

⁷ Nel sistema giudiziario anglosassone per *chain of custody*, o catena di custodia delle prove si intende il percorso che una potenziale prova, acquisita nel corso dell'indagine, fa dal momento della sua acquisizione fino al momento in cui viene sottoposta ai Giudici, alla giuria, per la loro valutazione.

Questo percorso deve essere minuziosamente documentato ed essere ininterrotto. Se nella catena di custodia vi è un'interruzione la prova è dichiarata inammissibile o irrilevante. Inammissibile se la l'interruzione è evidente e la genuinità della prova è irrimediabilmente compromessa; irrilevante se la violazione della *chain of custody* emergesse solo nel corso del giudizio a seguito di un *challenge* promosso da una delle parti. Nel primo caso la sanzione



000035

Regione Carabinieri Lombardia
Comando Provinciale di Como
Reparto Operativo Nucleo Operativo

OGGETTO:- Verbale di accertamenti tecnici urgenti, eseguito sull'autovettura SEAT AROSA di colore grigio targata **AX 337 YP**, di proprietà di ROMANO Olindo, nato a Albaredo per San Marco (SO) il 10.02.1962 residente a Erba Via Diaz nr.25/B.

Il 28 dicembre 2006, alle ore 11:00, negli uffici del Nucleo Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Como, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Brigadiere Carlo FADDA, effettivo al Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Como, da atto che in data 26 dicembre 2006, alle ore 23:00:, su ordine del Comandante del Nucleo Operativo, ho provveduto ad eseguire dei rilievi tecnici, all'interno dell'autovettura sopra citata, in relazione all'omicidio plurimo verificatosi in Via Diaz di Erba in data 11 dicembre 2006, i rilievi venivano svolti all'interno del garage di questa sede, con la presenza del proprietario ROMANO Olindo sopra generalizzato.

Venivano effettuati i rilievi tecnici, di seguito indicati:-----
- eseguite fotografie allo scopo di visualizzare lo stato generale dell'autovettura, (vedasi foto nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).-----
- ogni elemento utile alla prosecuzione delle indagini.-----
- ricerca di tracce o materiale biologico;-----

DAVA ESITO -NEGATIVO:------
La ricerca eseguita mediante l'utilizzo dell'apparecchiatura "MINI CRIMESCOPE", per la ricerca di materiale biologico:-----

DAVA ESITO POSITIVO:------
L'utilizzo del LUMINOL che vaporizzato all'interno dell'auto, completamente al buio, dava una luminescenza, nei seguenti punti:-----
- Sulla portiera sinistra tra la maniglia e la griglia del diffusore sonoro, contraddistinto come reperto 1 (vedasi foto nr. 9);-----
- Sulla maniglia che consente la regolazione dell'altezza del sedile conducente, contraddistinto come reperto 2 (vedasi foto nr. 10);-----
- Sul batti tacca (lato superiore del longherone) lato conducente, contraddistinto come reperto 3 (vedasi foto nr. 11);-----
- Sulla parte sinistra del cuscino di seduta del sedile del passeggero anteriore, contraddistinto come reperto 4 (vedasi foto nr. 12);-----

Preventivamente il reperto contraddistinto con il numero 1 è stato trattato con l'HEXAGON OBTI (test che consente di verificare se si è in presenza di sangue umano) che dava esito negativo.-----

Gli operanti decidevano di repertare, con carta da filtro sterile, quanto sopra indicato al

- segue -

processuale è che la prova non può nemmeno essere sottoposta nel giudizio, nel secondo il giudice istruirà la giuria nel senso di non tenerne conto ai fini della decisione.

In altre e più chiare parole, una prova quale quella della macchia di sangue, per come è stata acquisita, formata e documentata, mai sarebbe potuta entrare in un aula giudiziaria anglosassone.

fine di verificare in sede di laboratorio quanto evidenziato nel trattamento con il LUMINOL.-----

È bene ricordare che il Luminol ha valore presuntivo-indicativo nella diagnosi ematica e che può fornire dei falsi positivi. Esso è infatti in grado di interagire con tutte quelle specie chimiche, abbondantemente presenti in natura, che contengono ioni ferro come alcuni oggetti metallici, le piante e alcuni tipi di terreno.-----

I prelievi eseguiti, vengono inviati al Consulente Tecnico Dr. Carlo PREVIDERE', presso il Dipartimento di Medicina Legale di Pavia, come disposto dell'Autorità Giudiziaria inquirente.-----

Le fotografie scattate in occasione dei rilievi tecnici venivano raggruppate in un album fotografico, costituendo parte integrante del presente verbale.-----

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo cui sopra.-----

Queste ed altre sono le domande⁸ che le Corti di merito si sono ben guardate, non dall'affrontare e rispondere, ma nemmeno dal porsi.

Per l'accertamento, che avviene in un box della caserma, il FADDA utilizza l'apparecchiatura denominata MINI CRIMESCOPE ed il LUMINOL e scatta complessivamente 12 fotografie. Su nessuna di esse è visibile una macchia di sangue, nessuna di esse è scattata al buio (per risaltare il Luminol), non viene usato alcun numero identificativo (cartoncino) e nessun righello per documentare la dimensione delle macchie/tracce, ovvero il più banale degli ABC del mestiere. Queste vengono semplicemente indicate sulla fotografia mediante apposizione di 4 cerchietti rossi e numeri dal 1 al 4.

⁸ Ad esempio il fatto che il sangue esposto all'aria, oltre a diventare scurissimo e quindi ben visibile soprattutto se in contrasto cromatico con il colore argento della vettura; non solo diventa più scuro ma in poco tempo si raggruma e soprattutto si screpola e si stacca da una superficie liscia quale quella di una vettura.






In particolare nessuna macchia è visibile all'interno del cerchietto numero 3 che, stando al Brigadiere FADDA, sarebbe il luogo dove è stata repertata la macchia di sangue successivamente attribuita alla povera Valeria CHERUBINI.



Ne consegue che l'operazione di ispezione, di repertazione, di verbalizzazione e di trasmissione avvengono, non solo in tempi e con modalità, a dir poco, non trasparenti e non tracciabili, ma anche con stupefacente superficialità, malgrado si trattasse di un incombente potenzialmente di grande importanza in un'indagine di eccezionale rilevanza, che vedeva impiegati gli investigatori 24 ore su 24.


Mai è stata posta da alcuno la questione della tracciabilità della prova, senza la quale la prova è, o inammissibile, o irrilevante.

Si tratta quindi di un ulteriore atto di polizia giudiziaria che, come detto in precedenza, definire "strano" non coglie l'essenza.

E la stranezza aumenta ulteriormente se solo si considera come solo pochi giorni prima analoga ispezione era stata eseguita sulla Lancia "K" in uso la sera dei delitti alla vittima Paola GALLI. In quell'occasione i Carabinieri del Nucleo investigativo di Como, questa volta dando prova di conoscere l'ABC del mestiere, sempre utilizzando la lampada CRIMESCOPE e il LUMINOL, danno conto dell'attività anche con fotografie molto accurate, anche al buio, ritraendo le luminescenze risultanti dal LUMINOL:







Se quindi non è certo in discussione che il reperto di sangue inviato per l'analisi al dottore Carlo PREVIDERE' presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Pavia abbia appartenuto in vita alla signora Valeria CHERUBINI, non è affatto indiscusso, ed anzi, è oltremodo discutibile e del tutto incerto⁹, che si tratti dello stesso reperto apparentemente prelevato dal Brigadiere FADDA il 26 dicembre 2006 alle ore 23.00 sul battitacco dell'autovettura di Olindo ROMANO.

Il procedimento a dir poco opaco che ha portato al reperto lascia molto più di solo qualche dubbio anche nell'ottica dell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 630 c.p.p.

⁹ Come si vedrà più avanti, parlando delle "prove nuove", questo dato qui definito "del tutto incerto" diventa addirittura "inconciliabile" nella valutazione del Consulente.

A conclusione di questo capitolo riguardante la “seconda prova” ovvero la “traccia di sangue di Valeria CHERUBINI, non si può non rilevare come si tratta di una prova che trasuda criticità mai valutate dalle Corti di merito che mai hanno messo in dubbio, né l’origine della macchia di sangue, né la *chain of custody* dal momento del suo repertamento.

4.3. Le “**confessioni**” di Olindo ROMANO e di Rosa BAZZI

Per quanto sin qui detto non vi possono essere dubbi sul fatto che il “**riconoscimento**” da parte del FRIGERIO di Olindo ROMANO quale suo aggressore e “**la macchia di sangue**” attribuito a Valeria CHERUBINI sono stati gli elementi determinanti per l’emissione del provvedimento di fermo di Olindo ROMANO e Rosa BAZZI. I pochi altri elementi menzionati nel provvedimento di fermo rappresentano solo dei corollari aggiunti “*ad colorandum*”.

Il primo interrogatorio dei due fermati si svolge proprio il giorno del fermo, ovvero l’8 gennaio 2007, a poco meno di un mese dalla mattanza. Entrambi gli allora indagati, anche di fronte alla massiccia utilizzazione da parte degli interroganti del “**riconoscimento**” e della “**macchia di sangue**” nella versione inficiata delle gravi criticità di cui ho detto, si protestano innocenti.

Ebbene, per entrambe le sentenze di merito, punto di partenza cronologico del ragionamento motivazionale e fondamento su cui costruire la responsabilità degli imputati che porta alla loro condanna, sono solo le “confessioni” che gli imputati rendono negli interrogatori del 10 gennaio 2007. Ne sono prova la sentenza della Corte d’Assise di primo grado che da pagine 47 a pagina 124 si dilunga in vario modo sulle confessioni e sui riscontri alla stessa, così come la sentenza della Corte d’Assise d’Appello che nella parte dedicata ai “*Motivi della decisione*” concentra la sua attenzione da pagine 39 a pagina 73 alle “*Confessione e ritrattazioni*” e alla “*Capacità di intendere e di volere degli imputati*”.

Nessuno spazio viene dato agli interrogatori dell'8 gennaio 2007, solo due giorni prima di quelli in cui rendono le "confessioni". Nessuna delle due sentenze ne tratta, non hanno alcun valore, sono *tamquam non essent*¹⁰.

Eppure sono, a mio avviso e per quanto dirò, di grande, di fondamentale importanza perché sono propedeutici alle "confessioni".

Il semplice ascolto delle registrazioni (non quindi la lettura delle trascrizioni) degli interrogatori resi nell'immediatezza del fermo dagli allora indagati Rosa BAZZI e Olindo ROMANO lascia esterrefatti.

Innanzitutto il contesto ambientale. Questo è caratterizzato da un enorme squilibrio numerico, culturale, emozionale, giuridico. All'interrogatorio dei due fermati, una semianalfabeta e un netturbino, procedono addirittura quattro (!) Pubblici Ministeri¹¹ e (almeno) un ufficiale di polizia giudiziaria, l'onnipresente Lgt. GALLORINI. A difenderli è un difensore d'ufficio che, stando ai verbali e all'audio, è una presenza meramente fisica, di regolarità formale dell'interrogatorio, non certo di effettività che il suo ruolo e la sua funzione imporrebbero.

La pressione, soprattutto psicologico-emotiva, cui i due fermati sono stati assoggettati è enorme.

Ciononostante, sia la BAZZI, sia il ROMANO, anche di fronte a contestazioni pressanti, alcune anche al limite della correttezza¹², al limite dell'utilizzo

¹⁰ Mentre per la sentenza di Appello i due interrogatori dell'8 gennaio 2007 non esistono, nel senso che non li menziona affatto, la Corte di primo grado ne fa un semplice accenno a pag 48: *"Interrogati nell'immediatezza dal Pubblico Ministero gli imputati inizialmente professavano la loro innocenza, ma..."*

¹¹ Significativo che a questo riguardo la sentenza della Corte d'Assise, non solo nulla rileva, ma parla degli interroganti sempre al singolare: *"il PM", "del magistrato", "del PM", "il Pubblico Ministero", "al magistrato intervenuto"* (pagine 53-55 della sentenza di primo grado)

¹² A mero titolo di esempio, laddove (al minuto 39.01) contesta alla BAZZI le dichiarazioni di FRIGERIO dando lettura del terzo verbale, facendo intendere che il "riconoscimento" sia stato spontaneo ed immediato; tanto che poco dopo (al minuto 43.24) il PM rivolgendosi alla BAZZI le chiede retoricamente *"...Frigerio che secondo lei impazzisce, si svegli dopo 4 giorni che è più morto"*

(soprattutto nell'interrogatorio della BAZZI) di *"metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti"* vietato, seppur non sanzionato, dall'art. 64, II comma, c.p.p., professano con veemenza la loro innocenza.

Significativa è la conclusione dell'interrogatorio della BAZZI allorché uno dei PP.MM, dice: *"Pensi bene signora, pensi bene che il suo futuro si presenta orrendo. Può fare solo lei qualche cosa per migliorarlo, perché il nostro impegno è di farle dare l'ergastolo, a lei e a suo marito."*

Altrettanto significativa è la conclusione dell'interrogatorio del ROMANO che per un'ora e quaranta minuti si è dichiarato innocente. Così uno dei PP.MM.: *"Senta signor Romano, noi abbiamo una certa esperienza di processi, di persone che si trovano nella sua situazione e sappiamo bene che c'erano certe cose che anche nei momenti più terribili uno non riesce a dire, non riesce a confessare. Noi ci rendiamo conto che è una cosa che ... Noi le chiediamo di ammetterla, perché siamo convinti che è stato lei ma ci rendiamo anche conto che è difficile, per lei è difficile dire che è stato lei, per il bambino, per le due donne, è difficile. Però vede, il signor Frigerio l'ha vista bene, lo ha detto che l'ha vista. Vede in quasi tutti i Tribunali d'Italia, in quasi tutte le Corti d'assese in Italia, con un riconoscimento così sicuro, certo e netto, la condanna è praticamente già sicura. Se lei ci aggiunge che il sangue della signora..., di una delle vittime è stato trovato sulla sua macchina, come può pensare di uscirne? Le armi erano due, e quindi l'altra arma secondo me l'ha usata sua moglie e poi le ha lavato i vestiti su cui c'erano delle tracce, quei vestiti bagnati sequestrati dai Carabinieri alle tre di notte.*

che vivo, e gli viene in mente di fare il nome di suo marito?" e poi ancora dal minuto. 1.00.33 quando il PM, contrariamente al vero, dice alla BAZZI che "...deve trovare una spiegazione al fatto che questo signore ... quando si sveglia dopo questo orribile episodio dice 'E' stato il signor Olindo' "

Analogamente, sempre con riguardo al "riconoscimento" del FRIGERIO, i PP.MM. procedono con il ROMANO (dal minuto 1.17.00, dal minuto 1.26.40 e dal minuto 1.33.59)

Cosa ha da dire in proposito?”, e ROMANO, per l’ennesima volta: “Niente, io non c’entro”

Ecco, ribadisco, di questi due interrogatori, delle domande spesso suggestive, altre volte fondate su presupposti del tutto infondati, scorretti, certamente incompleti, rivolte dai quattro PP.MM. ai due fermati non c’è traccia nelle sentenze. Chi le legge ricava l’impressione di due indagati, sottoposti e fermo ed interrogati due giorni dopo dal P.M., avessero confessato.

Il che semplicemente non è!

Nella valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai due condannati quelle in cui si dichiarano innocenti non possono non concorrere alla valutazione della credibilità complessiva dei due condannati, valutazione complessiva cui ora si aggiunge la “nuova prova” consistente nell’analisi multidisciplinare eseguita con nuove tecniche e metodologie cui farò cenno tra poco.

Resta anche da capire – materia anche questa poco esplorata dalle sentenze delle Corti di merito - cosa accadde nelle circa 48 ore tra gli interrogatori dell’8 gennaio e quelli del 10 gennaio 2007. Certo è che i due sono soggetti a qualche “manipolazione” da parte dei Carabinieri che la mattina del 10 gennaio sono entrati in carcere, apparentemente per prendere le impronte ai fermati, cosa che, per esperienza, viene fatto all’atto dell’esecuzione di un fermo o di un arresto e prima della conduzione in carcere. Attività che comunque non necessita di tre ore.

Certo è anche che in quelle 48 ore viene dato modo alla BAZZI e al ROMANO di incontrarsi e di parlarsi. Inconsueto è il minimo che si possa dire anche se l’aver dato questa possibilità di incontrarsi aveva una finalità investigativa posto che il luogo dell’incontro è intercettato che però non ha dato il risultato auspicato.

Certo è quindi ed infine, che non si può convenire con la Corte di primo grado nell'affermazione che si tratti di *“due confessioni assolutamente spontanee, in nessun modo coartate”* (Pag. 83).

5. Le “Nuove Prove”

In questo contesto di gravissime criticità di cui sono inficiate sin dall'origine le tre prove, criticità che nessuna delle due sentenze delle Corti di merito ha mai valutato e, a mio avviso, se lo avesse fatto già allora avrebbe dovuto portare ad un approfondimento processuale per arrivare, con ogni probabilità, ad un diverso giudizio finale, si inseriscono ora le **tre “prove nuove”** che da sole, ma soprattutto unitamente agli elementi in atti non valutati giustificano ampiamente, ad avviso di chi scrive, non solo l'ammissibilità della revisione, ma anche il giudizio rescissorio e il proscioglimento dei condannati per non avere commesso i fatti.

Non entrerà di certo nel merito delle “nuove prove”, né le analizzerò. Non è, né nelle mie capacità, né rientra nel mio compito. Mi limiterò semplicemente ad evidenziare gli elementi di “novità” e l'impatto che queste “novità” hanno sul materiale probatorio in atti e che, soprattutto se valutate unitamente a quanto sin qui evidenziato, stravolgono le valutazioni date dai giudici di merito.

5.1. I CONSULENTI

Prima di svolgere questa limitata attività credo sia giusto dare a codesta Corte degli elementi per giudicare la serietà e la fondatezza della Consulenze offrendo i nominativi ed uno stringatissimo profilo di coloro, tutti cultori delle rispettive materie di indiscusso e indiscutibile spessore scientifico e accademico che, per convinzione, per amore di verità e per spirito di servizio, e, dettaglio non irrilevante, *pro bono*, hanno contribuito al lavoro complessivo.

Ammetto che accanto alle valutazioni nuove, anche la personalità e lo *standing* morale e professionale di coloro che si sono spesi per la giustizia sostanziale, ha contribuito a convincere chi scrive a proporre questa Richiesta di Revisione.

Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario di Neuropsicologia e Psicopatologia Forense e Direttore del Master in Neuropsicologia Forense e Criminologia Clinica presso l'Università degli Studi di Padova. E' autore di oltre 200 pubblicazioni nell'ambito della neuropsicologia forense. Più specificamente si occupa di memoria del testimone. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato di curare il progetto generale e nello specifico delle false confessioni, delle valutazioni cliniche di Olindo Romano e Rosa Bazzi e dei deficit neuropsicologici manifestati da Mario Frigerio.

Prof.ssa Cristina Scarpazza, Professore Aggregato di Psicologia e Neuroscienze Forensi presso l'Università degli Studi di Padova. E' autrice di quasi 100 pubblicazioni nell'ambito della neuropsicologia clinica, della neuropsicologia e psicopatologia forense, delle neuroscienze cognitive, dei bias cognitivi nell'ambito forense. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupata in particolare della valutazione clinica di Olindo Romano e Rosa Bazzi, dell'analisi delle confessioni, della sintesi della letteratura sulle false confessioni, dell'analisi della testimonianza di Mario Frigerio.

Prof. Alberto Priori, Medico-Chirurgo, Specialista in Neurologia, Professore Ordinario di Neurologia all'Università degli Studi di Milano, Direttore della Clinica Neurologica III e Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di Milano. E' autore di circa 400 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali *peer reviewed* in ambito neurologico oltre a monografie. Ha avuto un ruolo preminente a livello internazionale nello studio dei disordini del movimento, nella neurofisiopatologia e nello sviluppo delle metodologie di stimolazione

cerebrale non invasiva. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato prevalentemente delle condizioni neurologiche di Mario Frigerio e di Valeria Cherubini.

Prof.ssa Letizia Caso, Professore Associato di Psicologia Sociale all' Università LUMSA Roma. E' autrice di circa 30 pubblicazioni scientifiche internazionali nell'ambito delle tecniche di interrogatorio investigativo. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupata in particolare delle tecniche di interrogatorio usate con Olindo Romano e Rosa Bazzi, analizzando gli elementi utilizzati nel procedimento in contrasto con i principi etici dell'interrogatorio, e i fattori di rischio individuali e relazionali che hanno determinato le false confessioni.

Prof. Stefano Zago, Professore a contratto di Neuropsicologia Clinica, Psicometria e Test Neuropsicologici presso l'Università degli Studi di Milano e Professore a contratto presso la Scuola di Specialità in Neurologia dell'Università degli Studi di Milano. Dirigente Psicologo I livello – Neuropsicologo presso il Dipartimento delle Neuroscienze e di Salute Mentale, S.C. Neurologia, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico. Ha al suo attivo oltre 60 pubblicazioni scientifiche internazionali in tema di neuropsicologia clinica e forense. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato in particolare della valutazione neuropsicologica e psicodiagnostica di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Prof. Paolo Cherubini, Professore Ordinario di Psicologia Generale all'Università di Pavia. E' autore di oltre 100 pubblicazioni internazionali e nazionali nell'ambito dello studio scientifico del pensiero e della decisione umane. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato della valutazione del controllo di coerenza interna dei ragionamenti accusatori e difensivi attraverso la metodologia delle reti bayesiane, e della stima della forza probatoria complessiva dell'intero quadro indiziario.

Prof.ssa Antonietta Curci, Professore Ordinario di Psicologia Forense e della Testimonianza all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. E' autrice di circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali sui temi della memoria autobiografica e fotografica, regolazione emotiva e psicopatia, psicologia della testimonianza. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupata in particolare di psicologia della testimonianza con particolare riferimento alle confessioni e alle dichiarazioni di Mario Frigerio.

Prof. Stefano Ferracuti, Medico-Chirurgo, Specialista in Neurologia, Professore Ordinario di Psicopatologia Forense all'Università La Sapienza di Roma. E' autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche apparse su riviste internazionali nell'ambito della psichiatria forense e della medicina legale. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato in particolare della verifica dell'impianto medico-legale complessivo delle consulenze e delle valutazioni cliniche di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Prof.ssa Giuliana Mazzoni, Professore Ordinario in Psicologia Generale all'Università La Sapienza di Roma, Professore emerito di Neuroscienze e Psicologia dell'University of Hull (UK). E' autrice di oltre 200 pubblicazioni su riviste internazionali nell'ambito della memoria umana. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupata in particolare delle confessioni e delle dichiarazioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi nonché delle dichiarazioni di Mario Frigerio.

Prof. Pietro Pietrini, Medico-Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Prof. Ordinario in Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica alla scuola Alti Studi IMT di Lucca. E' autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nell'ambito delle neuroscienze cognitive. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato in particolare delle condizioni psichiatriche di Olindo Romano e Rosa Bazzi e delle condizioni neurologiche di Mario Frigerio.

Prof.ssa Maria Ida Gobbini, Medico-Chirurgo, Specialista in Neurologia, Professore Associato di Psicologia Generale presso l'Università di Bologna. E' autrice di oltre 40 pubblicazioni apparse su riviste internazionali, in particolare nell'ambito del riconoscimento di facce. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupata in particolare del riconoscimento della faccia dell'aggressore da parte di Mario Frigerio alla luce delle ricerche scientifiche più recenti.

Prof. Massimo Grass, Professore Associato di Psicologia Generale all'Università di Padova. E' autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche internazionali nell'ambito della percezione uditiva. Per le consulenze tecniche di revisione si è occupato in particolare della decodifica delle intercettazioni ambientali condotte con i metodi scientifici di più recente validazione.

Dr.ssa Stefania Panza. Criminologa, autrice di volumi di ricostruzione criminologica. Ha analizzato la ponderosa mole dei documenti processuali identificando quelli utili ai fini delle analisi riportate nella consulenza.

Dr.ssa Dora Giorgianni. Psicologa Forense (Master in Neuropsicologia Forense e Criminologia clinica) Università di Padova. Ha seguito nello specifico l'organizzazione complessiva della relazione sulle Confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Dr.ssa Elisa Busato. Psicologa Forense (Master in Neuropsicologia Forense e Criminologia clinica) Università di Padova. Ha seguito nello specifico l'organizzazione complessiva della relazione su Mario Frigerio.

Dott. Marzio Massimiliano Capra, Biologo e Genetista forense, già Ufficiale dei Carabinieri e Vicecomandante del RIS di Parma. Specializzato nell'attività di sopralluogo sulla scena del crimine, acquisizione di reperti e tracce e analisi di laboratorio. Da anni collabora con l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano. Ha prestato la propria opera specialistica quale Consulente Tecnico

e Perito, in centinaia di indagini di rilievo nazionale e internazionale, in materia di omicidi seriali, di sette e di criminalità organizzata.

Dr.ssa Valentina Vasino, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle Assicurazioni, Università degli Studi di Torino

-0-0-0-0-0-0-0-

Ebbene, non vi è dubbio che le “novità” contenute nelle Consulenze che sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità dei condannati sono tali da dimostrare che essi devono essere prosciolti.

Per i motivi già illustrati inizierò a trattare brevemente delle “nuove prove” nell’ordine cronologico in cui le tre “prove” sono state acquisite agli atti dell’indagine e non nell’ordine in cui le trattano le sentenze di merito, e quindi tratterò dapprima del “**riconoscimento**”, quindi della “**macchia di sangue**” ed infine delle “**confessioni**”.

5.2. Il riconoscimento del FRIGERIO

La corposa e dettagliata Consulenza, condivisa dagli studiosi di diverse discipline citati e cui rinvio per il dettaglio, analizza il riconoscimento da parte del FRIGERIO di Olindo ROMANO quale suo aggressore evidenziando molteplici elementi di novità perché mai valutati in precedenza e che portano a giungere a conclusioni diametralmente opposte a quelle cui sono giunte le sentenze di merito.

Queste “novità” di natura si possono così riassumere:

- Mancata valutazione dell’idoneità a rendere testimonianza, effettuata in base alla ricostruzione dalle intercettazioni mai entrate al processo, che evidenziano deficit cognitivi non segnalati nella relazione del dr. Cetti. L’elemento nuovo è costituito dalla decodifica delle intercettazioni ambientali durante la degenza ospedaliera del testimone, nelle quali la

somministrazione della testistica clinica è menzionata dai figli ma di cui non vi è traccia nella relazione medica.

- Dati clinici acquisiti dopo il 2010 che, applicati al caso specifico, dimostrano che Frigerio sviluppò, a seguito dell'aggressione, una disfunzione cognitiva provocata da intossicazione da Monossido di Carbonio, arresto cardiaco, shock emorragico e lesioni cerebrali focali. Stante la gravità dei singoli eventi neurolesivi, la loro concomitanza in un soggetto anziano ed iperteso ha sicuramente determinato un complessivo scadimento delle funzioni cognitive necessarie a rendere valida testimonianza.
- Dati nuovi che si ricavano dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali, mai effettuate prima, che evidenziano e dimostrano la presenza di disfunzioni cognitive tipicamente osservabili nei casi con patologia neurologica sopra descritta. Dalle intercettazioni mai trascritte emerge senza alcun dubbio che Mario Frigerio soffriva degli effetti tardivi dovuti all'intossicazione da Monossido di Carbonio, che hanno a loro volta provocato un'amnesia anterograda. L'amnesico anterogrado è soggetto patologicamente suscettibile agli effetti distorsivi delle suggestioni. Il paziente con amnesia anterograda è da considerarsi un caso di scuola per l'inidoneità a rendere valida testimonianza.
- Dati scientifici nuovi sulle distorsioni del ricordo a seguito di suggestioni effettuate su un testimone nella condizione clinica di Mario Frigerio. Queste scoperte scientifiche applicate all'analisi delle dichiarazioni rese i giorni 20, 26 dicembre 2006 e 2 gennaio 2007, portano alla conclusione certa che il testimone fu progressivamente indotto ad aderire a suggerimenti che determinarono l'installazione di una falsa memoria circa la corrispondenza fra l'aggressore sconosciuto e Olindo Romano.

- I dati scientifici nuovi sul riconoscimento di volti escludono la possibilità che un volto sia prima identificato come sconosciuto e successivamente come familiare. Quello che Frigerio ha percepito e descritto inizialmente in data 15 dicembre 2006 è un viso a lui non familiare. A questo riguardo, NON esiste la possibilità di sopprimere volontariamente un riconoscimento automatico di un volto familiare ed è pertanto escluso, in via assoluta, che la prima descrizione effettuata dal sopravvissuto possa essere stata una soppressione volontaria di Olindo Romano. Anche in pazienti con amnesia anterograda, il riconoscimento di volti familiare è preservato.
- Decodifica e trascrizione integrale delle intercettazioni ambientali dal 20 dicembre 2006 al 3 gennaio 2007 compresi, mai effettuate prima, dalle quali si evince che il testimone fu esposto ad alterazione del ricordo da parte dei figli e del suo avvocato. Queste stesse trascrizioni sono inoltre prova ulteriore del decadimento cognitivo di Frigerio, che lo rendeva inidoneo a rendere testimonianza.
- La decodifica e la trascrizione delle stesse intercettazioni ambientali comprova che il giorno 25 dicembre Mario Frigerio ricevette un'ulteriore visita dai carabinieri, fatto mai emerso prima, della quale manca, sia la trascrizione nel brogliaccio, che l'audio.
- Decodifica delle parti riportate come incomprensibili delle trascrizioni delle audizioni di Mario Frigerio durante la degenza ospedaliera mediante una nuova metodologia scientifica. Dall'applicazione di questa metodologia emerge incontrovertibilmente come, nelle trascrizioni dei colloqui (giorni 20/12/2006, 26/12/2006 e 2/01/2007), siano state date per incomprensibili affermazioni che, invece, sono ben comprensibili. Di grande rilevanza ai fini della revisione è che questi incomprensibili sono in realtà comprensibili e

risultano contrari alla ricostruzione accusatoria e di grande utilità per la tesi difensiva.

- Ricerca empirica sulla verifica dell'accuratezza di quanto decodificato dai consulenti mediante la selezione di due estratti salienti dell'audizione del 20 dicembre e quattordici estratti dell'audizione del 26 dicembre 2006, in seguito sottoposti ad un campione di 35 soggetti normoacusici al fine di rilevare a quale trascrizione (ufficiale o dei consulenti) rimandasse quanto da essi udito.
- Intervista del giornalista Felice Manti all'Avvocato Manuel Gabrielli in data 22 novembre 2007 nella quale si evince come lo stesso avvocato ammetta le incongruenze nel racconto di Mario Frigerio in merito alla descrizione del suo aggressore.

Tutte queste affermazioni sono minuziosamente descritte nella relazione e dettagliatamente documentate nei 16 allegati, al cui studio per comodità rinvio, fanno concludere i Consulenti, in estrema sintesi, nel senso che **il peggioramento della condizione psichica e i deficit cognitivi manifestati da Mario Frigerio nel corso della degenza ospedaliera, le errate tecniche di intervista investigativa dense di numerosissime suggestioni su di lui attuate e la palese violazione di precise e note leggi scientifiche in materia di memoria e di riconoscimento di volti dimostrano in modo incontrovertibile che la memoria riguardante Olindo Romano quale suo aggressore è una falsa memoria e che Mario Frigerio era soggetto inidoneo a rendere valida testimonianza circa i fatti avvenuti la sera dell'11 dicembre 2006**

5.3. La macchia di sangue

La semplice lettura della Consulenza del dott. CAPRA, biologo e genetista forense, è in uno, illuminante e raggelante. Illuminante laddove evidenzia, soprattutto attraverso le conoscenze tecnico-scientifiche sviluppatesi negli ultimi 15 anni le gravissime criticità di cui è affetto l'intero procedimento di

acquisizione della macchia di sangue, raggelante per le conclusioni cui, in coerenza alle premesse, perviene, ovvero che il sangue analizzato dal dott. PREVIDERE', appartenuto in vita a Valeria CHERUBINI, per qualità, quantità e concentrazione, per le superficialmente descritte e non documentate (o documentate contro ogni protocollo) modalità del prelievo, con ogni probabilità non provenga dal battitacco del lato guidatore dell'autovettura di Olindo ROMANO.

In buona sostanza e rinviando alla lettura più approfondita della relazione, il consulente, basandosi su basi scientifiche facilmente comprensibili anche a chi scienziato non è, afferma che

- Dal reperto di sangue repertato e consegnato al dott. Previderè questi è riuscito a eseguire ben 9 diversi test utilizzando apparecchiature e metodologie datate di 30 e 50 anni. Ne consegue che il sangue deve essere stato *“cospicuo, concentrato, non degradato e non alterato”*
- Una macchia di quella consistenza *“ben difficilmente sarebbe potuta sfuggire all'ispezione e perquisizione con contestuale sequestro di materiale, eseguita sull'autovettura in questione dai Carabinieri già in data 12 dicembre 2006”*.
- Manca del tutto la documentazione fotografica della macchia di sangue che, anzi, *“attesta in maniera oggettiva la non sussistenza di alcun elemento, anche solo di contorno o rappresentativo a livello di mero sospetto, a supporto dell'ipotetica presenza di qualsivoglia evidenza organica sul longarone metallico anteriore sinistro (c.d. lato guidatore) dell'autovettura SEAT AROSA di proprietà di Olindo ROMANO”*.
- La foto in atti *“non solo NON evidenzia alcuna luminescenza, indice di positività alla 'possibile' presenza di sangue, ma neppure consente di apprezzare alcun significativo 'effetto bagnato' che di contro contraddistingue in maniera non equivoca qualunque riproduzione fotografica attestata l'avvenuta aspersione del reagente su superfici come quella di specie, non porose non assorbenti (sulle quali, per inciso, una*

volta asciugatosi ed evaporato il solvente acquoso dalla superficie trattata, permane comunque e in ogni caso una evidente e persistente polvere bianca, simile al talco, costituita essenzialmente da carbonato di calcio e perborato di sodio)."

- Non vi è alcuna progressione logica e cronologica nella sequenza della documentazione fotografica delle quattro tracce apparentemente rilevate, laddove la prima "traccia" fotografata è quella numero 3 (l'apparente traccia di sangue) mentre le altre tre tracce che all'analisi del dott. Previderè risulteranno negative sono state fotografate nella sequenza temporale 2, 4 e 1. Questa modalità di documentazione viene giudicata dal Consulente quale *"inedita prospettazione dei dati estrapolati dalle immagini"* che produce *"effetti rilevanti circa l'effettiva attendibilità della dinamica e scansione temporale delle operazioni tecniche, così come riferite essere state eseguite sulla autovettura SEAT AROSA di proprietà di Olindo ROMANO"*.

All'esito della sua puntuale relazione il Consulente così conclude:

"1. Le caratteristiche della traccia ematica, così come rilevate in sede di analisi, non risultano conciliabili con quanto sarebbe lecito attendersi a seguito delle precedenti operazioni di prelievo e repertazioni eseguite così come descritto; 2. La repertazione e documentazione dei prelievi appare assai carente circa il rispetto di comuni parametri di attendibilità e verificabilità scientifica, ancora di più qualora si riporti la competenza di tale attività in ambito forense; 3. Per il dettaglio delle diverse criticità riscontrate, ci si rimette a quanto descritto e motivato nel corpo del presente elaborato".

Detto in termini più chiari e crudi, laddove il Consulente afferma che le caratteristiche delle tracce ematiche *"non risultano conciliabili con quanto sarebbe lecito attendersi"* egli afferma che quanto analizzato dal dott. PREVIDERE' non è quanto apparentemente prelevato dal FADDA e quindi che non è in alcun modo stata rispettata la *chain of custody*.

Questa scientificamente accertata inconciliabilità tra la traccia repertata e la traccia analizzata pone una serie di domande in termini di genuinità delle attività compiute e degli atti redatti che non possono rimanere senza risposta. La domanda di fondo riguarda il perché questo accertamento, delicatissimo e potenzialmente decisivo, alla ricerca di possibili tracce riconducibili ai delitti commessi viene svolto a 15 giorni di distanza, alle ore 23.00, da un solo Brigadiere dei Carabinieri e non, con tutti i crismi in termini di professionalità, competenza e con la strumentazione tecnica adeguata, dagli specialisti del R.I.S. già sul posto? E certamente non è sufficiente la risposta che si è trattato di un accertamento di mera *routine* posto che, pur non essendo formalmente indagati, le indagini erano state sin da subito indirizzate verso i coniugi ROMANO tanto che oltre alla loro abitazione, anche la vettura era sottoposta ad intercettazione ambientale.

-0-0-0-0-0-0-0-

In questo contesto in cui si discute di accertamenti tecnico-scientifici, è necessario anche ritornare su un fatto, incredibilmente mai valutato dalle sentenze di merito, ovvero gli accertamenti del R.I.S. incaricati dai PP.MM. a svolgere ogni possibile indagine su tutta la scena del crimine per verificare se *“dalle tracce ematiche, biologiche, dattiloscopiche e di qualsiasi altra natura rinvenibili all’interno dell’abitazione degli indagati, all’interno dell’abitazione delle vittime nonché su tutti gli altri beni in sequestro siano rinvenibili tracce di interesse per le indagini, ed in particolare tracce della presenza degli indagati sui luoghi degli omicidi e tracce riconducibili alle vittime nell’abitazione degli indagati o su beni e oggetti di loro pertinenza”*. Ebbene, dopo ben nove mesi di accuratissime indagini, studio e analisi della scena del crimine e dei reperti, i R.I.S. concludono, quasi scusandosi, che *“nonostante i numerosi e reiterati sforzi analitici profusi, è possibile concludere che i profili genetici relativi alle vittime, sono stati ottenuti unicamente da tracce e reperti acquisiti sulla scena del crimine (appartamento delle vittime e scala del*

condominio), mentre i profili genetici relativi agli indagati sono stati ottenuti da oggetti e tracce acquisiti nel loro appartamento o nelle autovetture di loro proprietà o nelle loro disponibilità". Un modo forse involuto nella prosa, ma chiarissimo nel significato, per dire che (i) sul luogo del delitto non sono state rinvenute tracce dei condannati e che (ii) nei luoghi di pertinenze dei condannati (appartamento e autovettura) non sono state rinvenute tracce delle vittime.

Laddove mai esistesse la "prova regina", questa è una prova regina. Prova però dell'innocenza dei due condannati. Salvo che non si attribuisca loro, oltre ad una straordinaria freddezza ed abilità, anche delle doti miracolistiche. Quelle cioè di essere riusciti a non lasciare alcuna loro traccia sul luogo dove hanno scatenato una sfrenata rabbia lasciando un bagno di sangue e di essere riusciti non "portare" alcuna traccia del crimine appena commesso nelle loro pertinenze.

Resta la domanda del perché questo dato scientifico tanto certo quanto decisivo e, soprattutto, in atti - su cui tornerà nelle considerazioni conclusive - non ha formato oggetto di valutazione da nessuna delle sentenze?

5.4. Le confessioni

I nuovi elementi di valutazione, successivi alla loro condanna definitiva, che caratterizzano la valutazione delle "confessioni" dei condannati Olindo ROMANO e Rosa BAZZI sono il risultato delle seguenti attività tecnico scientifiche condensate nella Consulenza:

- Una perizia psichiatrica effettuata su Olindo Romano dal Tribunale di Piacenza nell'ottobre 2011 (M.Mantero, F. Martelli) a dimostrazione della vulnerabilità psichica e la predisposizione del Romano a false confessioni.
- Una Consulenza tecnica dei proff. Boggetto e Bellino (2011) a dimostrazione della vulnerabilità psichica e la predisposizione del Romano a false confessioni.

- Una valutazione neuropsicologica del dott. S. Zago (2011) a dimostrazione della vulnerabilità psichica e la predisposizione del Romano a false confessioni.
- I colloqui e la valutazione dei CCTTPP G. Sartori, C. Scarpazza, S. Zago effettuata su Rosa Bazzi (2019) utili a dimostrare la vulnerabilità psichica e la predisposizione alle false confessioni.
- I colloqui e la valutazione dei CCTTPP G. Sartori, C. Scarpazza, S. Zago effettuata su Olindo Romano (2020) utili a dimostrare la vulnerabilità psichica e la predisposizione alle false confessioni.
- La valutazione neurologica e medico legale del Prof. Alberto Priori che evidenzia, per la prima volta, una lesione al muscolo psoas di Valeria Cherubini tale da impedire la salita delle scale. L'impossibilità di salire le scale dimostra incontrovertibilmente che quanto confessato da Olindo Romano e Rosa Bazzi non corrisponde a verità.
- La valutazione neurologica e medico legale in merito alle lesioni al cranio di Valeria Cherubini che, a seguito di concussione cerebrale, rende impossibile la salita di due rampe di scale e rende impossibile pronunciare ad alta voce "aiuto aiuto" (grida sentite dai primi due soccorritori)
- Letteratura scientifica sui fattori in nesso causale con le false confessioni certe, con particolare riferimento alla psicopatologia così come documentata sia su Olindo Romano che su Rosa Bazzi. Questi dati scientifici nuovi servono a dimostrare che i fattori predisponenti le false confessioni sono TUTTI presenti nel caso specifico.
- La analisi dettagliata delle confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi sulla base di letteratura scientifica specifica intervenuta dopo il 2010. I dati, utilizzati come parametro per valutare le dichiarazioni dei coniugi, dimostrano quanto le confessioni siano inaccurate, non aderenti ai dati

criminalistici, prive di racconto libero e ricche di risposte acquiescenti a seguito di suggestioni e pressioni psicologiche di varia natura facenti leva sulla vulnerabilità dei soggetti e sono dunque da considerarsi false.

- La trascrizione e analisi video intervista di Olindo Romano registrata dal Dott. Picozzi in carcere nel 2007. Dimostra che la narrazione non ha le caratteristiche della narrazione genuina.
- Trascrizione e analisi video intervista di Rosa Bazzi registrata dal Dott. Picozzi in carcere nel 2007. Dimostra che la narrazione non ha le caratteristiche della narrazione genuina.
- L'analisi tramite *Flashbulb Memory Checklist* delle trascrizioni del 24.02.2007 (video intervista a Olindo Romano e Rosa Bazzi a opera del CTP Dott. Picozzi), che dimostra la scarsa formazione di ricordi fotografici in entrambi i coniugi, quale un evento dal forte impatto emotivo e traumatico quale una Strage dovrebbe invece produrre.
- La trascrizione e analisi delle intercettazioni ambientali in casa dei coniugi Romano. Da queste intercettazioni si ricava che i coniugi si dicono innocenti, discutono spesso della strage, ne apprendono molti particolari, pensano di andare a trovare Mario Frigerio in ospedale, e mai forniscono indicazioni interpretabili in senso colpevolista (smentendo dunque quanto affermato nelle Sentenze).
- La trascrizione e analisi delle intercettazioni ambientali sull'auto Seat Arosa dei coniugi Romano. Da queste intercettazioni si ricava che si interrogano su chi possa essere il colpevole, professano la loro innocenza, non mostrano preoccupazione di alcun tipo, e mai emerge alcuna indicazione utile per la tesi colpevolista (smentendo dunque quanto affermato nelle Sentenze).
- La trascrizione e analisi delle intercettazioni ambientali in carcere di Rosa Bazzi con un'agente di polizia penitenziaria. L'8 gennaio Rosa professa la sua

innocenza ed emerge chiaramente il disturbo da dipendenza affettiva dal marito.

Il risultato cui giungono i Consulenti, tutti minuziosamente descritti, scientificamente valutati e dettagliatamente documentati in 16 allegati, cui faccio integrale rinvio, fanno dire ai Consulenti di aver **dimostrato in modo incontrovertibile, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche successive al 2010, e sulla base degli elementi nuovi, e altri già presenti nel fascicolo processuale ma mai valutati, che le dichiarazioni auto accusatorie di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono da considerarsi false confessioni acquiescenti. Tali conclusioni si fondano sui più recenti ed avanzati dati scientifici che corrispondono ai criteri che, se mancanti, rendono le confessioni, false confessioni.**

Una conclusione che va a sigillare scientificamente quanto empiricamente sostenuto al punto 4 della presente Richiesta a proposito delle confessioni.

6. Conclusioni sulle “nuove prove” e sull’impatto che queste hanno rispetto al quadro probatorio su cui fondano le condanne all’ergastolo.

Non è innanzitutto revocabile in dubbio che tutte e tre le “**nuove prove**” che vengono sottoposte all’attenzione di codesta Corte sono “nuove”, nel senso insegnato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 624 del 2001. Quindi lo sono ontologicamente in quanto fondano su conoscenze scientifiche, metodologiche e tecnologiche sviluppate successivamente alla prima decade di questo secolo, ma ancora di più lo sono se considerate e valutate unitamente alle prove già valutate e ancora di più alle prove in atti ma mai valutate dalle Corti di merito.

A questo proposito acquista, a mio avviso, rilievo quanto afferma la Corte di Cassazione nell’*incipit* delle sue considerazioni in diritto (pagg. 39 e 40) laddove

fanno precedere l'analisi dei motivi di rigetto dei ricorsi da *“alcune premesse metodologiche”* che hanno il sapore di chi vorrebbe dire di più ma non lo fa in virtù del proprio ruolo e della propria funzione. Come altrimenti interpretare la prima premessa laddove la Corte di Cassazione esplicita ciò che è patrimonio di comune conoscenza, ovvero che *“al giudice di legittimità non appartiene un autonomo giudizio di valutazione degli elementi di prova”*, che questi non ha *“il potere di sostituire o sovrapporre una sua valutazione a quella del giudice di merito”*, che gli è attribuito *“esclusivamente il compito di controllare la logicità del ragionamento probatorio”*. Ed ancora, che *“il requisito della certezza di cui devono essere connotati gli elementi indizianti, non va assunto in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, posto che la certezza del dato indiziante è pur sempre una certezza di natura processuale, che partecipa a quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio”*?

Se questo giudizio di valutazione degli elementi di prova non può essere fatto dalla Corte di Cassazione, certamente può essere fatto sulla base di **“nuove prove”** dalla Corte d'Appello in sede di revisione.

Ebbene, se le criticità evidenziate al punto 4 della presente Richiesta rappresentano le pesanti nubi che da 17 anni gravano sull'indagine e sulle condanne, le *“nuove prove”* queste nubi le spazzano via.

E se anche se le due **“nuove prove”** relative al **“riconoscimento”** e alle **“confessioni”**, pur fondando sulle più recenti ed innovative evidenze scientifiche, tecnologiche e metodologiche, scontano pur sempre il fatto di consistere per definizione in valutazione e quindi di una certa, intrinseca soggettività, seppur minimizzata, per non dire esclusa, dall'autorevolezza accademico-scientifica dei numerosi luminari che all'unisono convergono nell'esprimerla, la **“nuova prova”** relativa alla **“macchia di sangue”** è devastante in termini di inequivoca incisività e decisività probatoria. Questa,

infatti, fonda su accertamenti la cui scientificità analitica, unita alla violazione delle più elementari regole di tracciabilità e di tracciamento della prova, non lasciano alcuno spazio a discussioni e quindi rientra nel novero di quelle che gli anglosassoni definiscono una *“hard evidence”*.

Hard evidence di cosa? Del fatto che la macchia di sangue portata al dott. PREVIDERE', da questi analizzata e attribuita a sangue appartenuto in vita a Valeria CHERUBINI, non è stata reperita il 26 dicembre 2006 alle ore 23.00 dal Brigadiere FADDA sul battitacco, lato guidatore, dell'autovettura del ROMANO, salvo fare un atto di fede (i) in un verbale di accertamento non firmato da che apparentemente lo ha redatto, (ii) non firmato dall'interessato, (iii) redatto a 36 ore dal fatto verbalizzato, (iv) in una traccia non fotografata sul luogo del presunto rinvenimento, (v) non fotografata dopo il suo prelevamento e (v) giunta al dott. PREVIDERE' in modo del tutto sconosciuto.

La domanda che a questo punto sorge spontanea è se tutto ciò – e quindi non solo il pseudo-verbale apparentemente riconducibile al FADDA - è riconducibile a imprudenza o imperizia, incapacità o superficialità, e quindi a colpa, oppure se è riconducibile alla precisa volontà di qualcuno che era alla spasmodica ricerca del “successo investigativo” presto e a tutti i costi, e quindi quantomeno a colpa grave.

Ma anche ammesso per mero spirito dialettico e non concesso per tutto quanto detto, che la macchia di sangue attribuita a Valeria CHERUBINI sia effettivamente finita sul battitacco della macchina del ROMANO ad opera sua, questo sarebbe prova, non già della sua (loro) colpevolezza ma, semmai, della sua (loro) innocenza. E' infatti, ribadisco, oltre ogni realistica immaginazione che due persone, che hanno commesso un tale orrendo crimine, riescano a liberarsi in pochi minuti di ogni traccia e per mettersi in macchina quasi sterili ad eccezione di una macchiolina di sangue, oltretutto collocata in un posto

improbabile. Un'ipotesi non solo inimmaginabile a chi abbia anche solo una minima esperienza di scenari del crimine, anche molto meno cruenti, ma scientificamente esclusa, come detto al punto 5.3, anche dagli specialisti del Raggruppamento Investigativo Scientifico (R.I.S.) dei Carabinieri che non hanno trovato profili genetici dei condannati sulla scena del crimine e non hanno trovato profili genetici delle vittime nell'appartamento o nell'autovettura dei condannati.

7. Conclusioni.

Se quindi, come ho cercato di dimostrare¹³, moltissimi erano gli elementi che sin dal giudizio di primo grado sarebbero stati idonei¹⁴, se solo valutati dai Giudici, a giudicare inattendibile la prova del **“riconoscimento”**, fortemente dubbia la prova della **“macchia di sangue”** e indotte, con modalità che definire poco ortodosse è fare esercizio di eufemismo, le **“confessioni”**, trattate invece alla stregua di prove regine, oggi, a distanza di oltre 17 anni, la scienza – se auspicabilmente ammessa a farlo nel giudizio rescissorio - è fortunatamente in grado di fornire da sola, ma soprattutto in unione alle numerose criticità in atti e non in atti, comunque mai valutati, quelle certezze scientifiche idonee a fare sgretolare i tre pilastri probatori su cui fondano la condanna all'ergastolo di Olindo ROMANO e Rosa BAZZI.

Ed allora, se come da insegnamento della Corte di Cassazione,

- (i) fine primario del processo penale è quello della ricerca della verità storica attraverso il processo e che la revisione della sentenza passata in giudicato ha il fine di eventualmente rimuovere l'eventuale contrasto insorto tra la verità processuale e la verità storica eventualmente emersa,

¹³ Punto 4 della presente richiesta

¹⁴ La relazione dei Carabinieri del RIS addirittura con carattere di decisività più che di criticità.

- (ii) una richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile, per infondatezza, solamente nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile *ictu oculi*, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame,
- (iii) deve essere considerata quale "prova nuova" non solo quella scoperta solo successivamente al giudizio di cognizione, ma anche quella già esistente in natura e non acquisita agli atti e addirittura quella in atti ma non valutata dal giudice,
- (iv) il concetto di "prova nuova" deve essere inteso in senso lato e quindi non solo di prova, ma anche di elemento di prova nel contesto di un "tema probatorio" già affrontato dal giudice della cognizione,
- (v) non è, infine, precluso al giudice della revisione ricostruire in modo diverso le fasi del o dei reati, ovvero della dinamica in cui sono stati commessi, in base ad elementi di prova o di prove presenti in atti, ma non valutate nel precedente giudizio,

... non ho alcun dubbio che la presente Richiesta di Revisione in unione alla documentazione di supporto, si muova ampiamente all'interno di queste premesse fattuali e di questi parametri giurisprudenziali e pertanto lo scrivente Procuratore Generale, in tutta coscienza, per amore di Verità e di Giustizia e per l'insopportabilità del pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo,

C H I E D E

Che la Corte d'Appello di Brescia voglia emettere il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 636 c.p.p. e procedere al giudizio rescissorio nell'ambito del quale

C H I E D E

Che la Corte d'Appello di Brescia voglia procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. mediante, l'esame dei

Consulenti Tecnici che hanno redatto e sottoscritto le Consulenze Tecniche sulle modalità, le tecnologie, gli accertamenti da loro effettuati e sui risultati cui sono giunti, e voglia disporre, previa acquisizione degli atti processuali, ogni ulteriore accertamento ritenuto utile e necessario ai fini del decidere secondo Verità e Giustizia.

IL PROCURATORE GENERALE

Cuno J. Tarfusser – sost.

Allegati:

1. Sentenza n. 3/2008 Reg. Sent. emessa il 26 novembre 2008 dalla Corte d'Assise di Como , depositata il 24 febbraio 2009,
2. Sentenza n. 17/2010 Reg. Sent. emessa il 20 aprile 2010 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, depositata il 9 luglio 2010
3. Sentenza n. 556/2011 Reg. Sent., emessa il 3 maggio 2011 dalla Corte di Cassazione, depositata il 29 luglio 2011.
4. Consulenza Tecnica multidisciplinare relativa al **“riconoscimento”** del FRIGERIO e relativi allegati
5. Consulenza Tecnica biologica e genetistico-forense relativa alla **“macchia di sangue”** e relativi allegati
6. Consulenza Tecnica multidisciplinare relativa alle **“confessioni”** rese da Rosa BAZZI e Olindo ROMANO e relativi allegati
7. Relazione Tecnica del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche del 9 ottobre 2007